

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1978

Presidenza del Vice Presidente GRASSINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (1055)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . .	Pag. 843, 845, 846 e <i>passim</i>
BONAZZI (PCI) . . .	843, 846, 847 e <i>passim</i>
LUZZATO CARPI (PSI)	846, 847, 848
MARANGONI (PCI)	852
RICCI (DC), relatore alla Commissione 843, 844	847 e <i>passim</i>
SANTALCO (DC)	849
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze	843, 844, 846 e <i>passim</i>

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	839, 842
BONAZZI (PCI)	842
MAZZARRINO, sottosegretario di Stato per il tesoro	840

La seduta ha inizio alle ore 11.

LUZZATO CARPI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Bonazzi e di altri senatori. Ne do lettura:

BONAZZI, LI VIGNI, MARANGONI, PEGORARO, PINNA, VIGNOLO, GIACALONE. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, come risulta da un comunicato alla stampa dell'Istituto Poligrafico dello Stato, il 30 gennaio 1978 venne indetta dalla Zecca una gara per la for-

6^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1978)

nitura di tonnellate 1.500 di tondelli in lega « bronzital » e l'invito venne esteso a 10 ditte di cui talune estere. Solo 3 ditte — la SIAS, la « Metalli industriale » e la « Metalrame » — presentarono offerte rispettivamente di lire 6.900, 6.350 e 6.275 il chilogrammo. Le due ultime ditte appartengono allo stesso gruppo, con sede a Campo Tizzoro (Pistoia) la « Metalli industriale » e ad Avellino la « Metalrame ».

La Commissione aggiudicò la fornitura alla « Metalrame ». Durante l'iter formativo del contratto è entrata in vigore la legge n. 154 del 1978 che trasferisce all'Istituto Poligrafico dello Stato la Zecca e, conseguentemente, vennero effettuati dagli uffici dell'Istituto accertamenti sui prezzi correnti anche all'estero per i tondelli in « bronzital ». Il prezzo medio offerto risultò di lire 5.125 al chilogrammo, prezzo di gran lunga inferiore a quello offerto dalla « Metalrame » e per il quale si otteneva un'economia di circa lire 1.725 milioni per tale fornitura.

L'Istituto si affrettò a contattare la « Metalrame » e, dopo diversi colloqui, questa ditta comunicò, il 14 giugno 1978, di essere disposta a fornire il quantitativo richiesto a lire 5.850 al chilogrammo. Successivamente, con telex del 6 luglio 1978, la ditta « Metalli industriale » (che nella gara aveva offerto lire 6.350) si dichiarava disponibile per la fornitura di 1.500 tonnellate a lire 5.125.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere:

quali altre forniture di tondelli di « bronzital », con quali ditte, per quali quantitativi ed a quale prezzo siano state effettuate alla Zecca nel passato;

se il Ministro abbia provveduto o intenda provvedere ad accertare per quali ragioni alla gara indetta dalla Zecca il 30 gennaio 1978 parteciparono soltanto 3 delle 10 ditte invitate;

se vi siano, e di chi siano, le responsabilità di non aver accertato il prezzo di mercato del « bronzital » consentendo così l'aggiudicazione ad un prezzo superiore del 20 per

cento rispetto a quello poi accettato dalla stessa ditta aggiudicataria

(3 - 01042)

M A Z Z A R R I N O , sottosegretario di Stato per il tesoro. Gli onorevoli interroganti chiedono elementi informativi e di valutazione in merito alla gara indetta dalla Zecca il 30 gennaio 1978 per la fornitura di 1.500 tonnellate di tondelli « bronzital » ed ai motivi che determinarono l'aggiudicazione della stessa ad un prezzo risultato superiore a quello che fu in seguito accettato dalla ditta aggiudicataria.

Si risponde rilevandosi che i quesiti posti dagli onorevoli interroganti richiedono, per un'esauriente trattazione, alcune notazioni di premessa sull'iter del contratto per la fornitura summenzionata.

La Zecca — ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 — invitava in data 30 gennaio 1978 a partecipare ad una licitazione privata per la fornitura di 1.500 tonnellate di tondelli in lega « bronzital » le seguenti ditte: Società La Metalli Industriale - Roma; Società Metalrame S.p.A. - Firenze; Chun & Volleirin S.A.S. - Milano; Società Italiana Acciai Speciali per azioni - Milano; S.A.D.E.A. S.p.A. Roma; Uginox S.p.A. - Torino; Emilio Barth & F. - Milano; Raicomex - Brescia; Trafilerie e Laminatoi di Metalli - Milano; Alcam - Angeletti & Ciucani S.p.A. - Milano.

Al termine utile per la presentazione, in busta sigillata del prezzo di offerta, fissato per il 20 febbraio 1978, risultavano pervenuti alla Zecca soltanto tre plichi, relativi alle Società S.I.A.S. S.p.A., Metalrame S.p.A., La Metalli Industriale S.p.A.

Il Consiglio permanente della Zecca, che assisteva il Direttore dello Stabilimento a termini del regio decreto 17 aprile 1921, n. 796, riunitosi in data 21 febbraio 1978, deliberava di aggiudicare all'unanimità alla Società Metalrame S.p.A. la fornitura delle 1.500 tonnellate di tondelli « bronzital », avendo la ditta stessa offerto il prezzo più vantaggioso nella misura di lire 6.275 al chilogrammo.

Le risultanze della licitazione venivano quindi rimesse alla Direzione generale del tesoro per le ulteriori incombenze di competenza, e cioè per l'esame e la dichiarazione di congruità del prezzo della fornitura da parte dell'apposita Commissione e l'inoltro dello schema di contratto, con relativo capitolato d'oneri, al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

La cennata Commissione, presa visione degli atti, riteneva necessario integrare i dati relativi al costo della fornitura in parola con la raccolta di ulteriori elementi al fine di accertarne la corrispondenza ai prezzi di mercato.

Intanto, essendo entrata in vigore, nelle more dell'*iter* procedurale surriferito, la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente l'inserimento della Zecca nell'Istituto Poligrafico dello Stato, veniva ad esser trasferita a detto Istituto la competenza a provvedere all'acquisto — secondo le norme del proprio regolamento di servizio, previsto dall'articolo 24 della legge 13 luglio 1966, n. 559 — delle materie prime occorrenti per la produzione delle monete metalliche.

A questo fine l'Istituto medesimo avviava ulteriori contatti con fornitori anche esteri per l'approvvigionamento del materiale da destinare alla monetazione, al fine di accertare quali possibilità sussistessero, pure sul mercato estero e in un momento particolarmente favorevole, di spuntare un miglior prezzo.

Dai sondaggi effettuati emergeva la disponibilità di alcune ditte straniere ad effettuare le forniture di tondelli « bronzital » a prezzi inferiori a quello di lire 6.275 al chilogrammo che aveva consentito alla Società Metalrame si aggiudicarsi la gara indetta dalla Zecca.

Sulla base delle risultanze di tale indagine di mercato venivano ripresi i contatti con la predetta società che consentivano di concordare la fornitura dei tondelli in questione al prezzo di lire 5.125 al chilogrammo, pari a quello richiesto dalle ditte estere.

Tanto premesso, in relazione ai quesiti posti in modo specifico dagli onorevoli interroganti, si precisa, in primo luogo, che le for-

niture di tondelli « bronzital » sono state effettuate nel passato dalle seguenti ditte:

Chun & Vollerin S.A.S., con sede in Milano, in data 2 agosto 1971 per tonnellate 170, al prezzo di lire 2.150 al chilogrammo (decreto ministeriale n. 95740 del 6 novembre 1971) per la coniazione delle monete da lire 20;

Raicomex, con sede in Brescia, in data 1° febbraio 1973 per tonnellate 360, al prezzo di lire 2.261,50 (decreto ministeriale n. 84091 del 24 febbraio 1973) per la coniazione delle monete da lire 20;

Metalrame S.p.A., con sede in Avellino, in data 6 ottobre 1977 per tonnellate 1.200, al prezzo di lire 5.850 al chilogrammo (decreto ministeriale n. 232207 del 17 ottobre 1977) per la coniazione delle monete da lire 200.

Si aggiunge, poi, che nessun accertamento è stato effettuato al fine di conoscere le ragioni per le quali alla gara indetta dalla Zecca il 30 gennaio 1978 abbiano partecipato soltanto tre delle dieci ditte invitate. Ciò, in quanto ai sensi del già citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, l'Amministrazione è tenuta ad esaminare la regolarità delle convocazioni delle offerte pervenute senza alcuna possibilità di sindacato sui motivi che hanno determinato la partecipazione o meno delle ditte invitate.

L'opportunità dell'ampliamento del numero delle ditte idonee a concorrere alle gare promosse dalla Zecca aveva comunque già richiamato l'attenzione di questa Amministrazione, tanto che, con note in data 28 gennaio 1976 — Protocollo n. 643 e 644 — si era provveduto a richiedere al Ministero dell'industria e del commercio ed a quello delle Partecipazioni statali nominativi ed indirizzi di altre ditte specializzate, in aggiunta a quelli già di conoscenza della Zecca stessa.

Le suddette richieste, peraltro, sono rimaste senza riscontro.

Non si ritiene infine che possano essere rilevate delle responsabilità in ordine alla con-

clusione della gara relativa alle 1.500 tonnellate di tondelli di cui alle premesse, essendo state osservate le prescrizioni contenute nelle menzionate norme di contabilità dello Stato, le quali, come è noto, prevedono l'aggiudicazione della provvista al miglior offerente.

Peraltro, non può omettersi di far presente che l'Amministrazione si è limitata all'esame della prima fase del processo di formazione del contratto in parola senza esprimere alcuna definitiva valutazione sul prezzo della fornitura.

Su tale aspetto della questione, infatti, nessuna conclusione fu raggiunta dall'apposita Commissione incaricata di verificare la congruità dell'offerta essendo intervenuto, come già accennato, con la legge n. 154/78, l'inserimento della Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

B O N A Z Z I . La risposta nella sostanza non è soddisfacente, anche se fornisce tutti i dati richiesti, alcuni dei quali servono per confermare le preoccupazioni e le perplessità che sono scaturite da questa vicenda casualmente venuta alla luce come una delle conseguenze, forse imprevedute, del trasferimento della Zecca all'Istituto Poligrafico dello Stato.

I dati sono quelli richiamati: una partita di tondelli, che stava per essere aggiudicata per il prezzo di 6.275 lire al chilogrammo, è stata poi aggiudicata, dopo pochi mesi, alla stessa ditta, al prezzo di lire 5.125 al chilogrammo. Dico stava per essere aggiudicata, perchè dai dati che l'onorevole Sottosegretario ci ha forniti risulta che la Metalrame aveva già effettuato la fornitura di 1.200 tonnellate di tondelli al prezzo di lire 5.850 alla fine del 1976.

È presumibile che la molteplicità e la disparità di soggetti nei controlli sortiscano l'effetto che nessun controllo efficace viene poi in realtà effettuato; ed è molto difficile individuare le responsabilità che certamente in qualche parte ci sono: perchè non è ammissibile che quello che il Poligrafico ha ac-

certato nel giro di poche settimane non sia stato accertato dall'Amministrazione dello Stato, dalla Zecca o da qualcuna delle tante autorità che sono chiamate ad esprimere il loro parere sulla congruità dei prezzi, sulla regolarità della trattativa, e così via, sia per questa partita, sia per la partita precedente di 1.200 tonnellate, che è stata regolarmente aggiudicata per il prezzo di lire 5.850.

Aggiungo che, tra l'altro, la Metalrame è una delle aziende della società Metalli Industriali (anche questa di proprietà della famiglia Orlando) che ha praticamente in Italia una posizione preminente, se non di monopolio, in tutto il settore del rame e dei metalli non ferrosi. Questo induce ulteriormente a diffidare rispetto a quanto è successo, perchè la ditta che si è aggiudicata le forniture è quella che in Italia ha la maggiore influenza sul mercato.

Chiederei anche (e se sarà il caso presenterò un'altra interrogazione) se è stato fatto un accertamento per stabilire se effettivamente la precedente fornitura sia stata effettuata con tondelli lavorati dalla Metalrame, perchè non è da escludersi (per quanto io so) che la Metalrame, almeno per una parte di queste forniture, abbia acquistato sul mercato internazionale a prezzi ben più convenienti di quelli per i quali è stata fatta l'aggiudicazione, cambiando poi soltanto l'etichetta o il marchio sopra i tondelli.

Infine, mi pare insoddisfacente la risposta soprattutto in relazione alle ragioni che hanno indotto le altre sette ditte a non partecipare e chiedo se sia vero che in qualche sede — non so se nel consiglio di amministrazione dello stesso Poligrafico — sia stato dichiarato che la mancata partecipazione è disposta dalle difficoltà di accettare le condizioni di gara richieste dalla Zecca. Non vorrei che le stesse modalità della gara fossero state concepite in modo tale da scoraggiare la partecipazione delle altre ditte.

Il fatto, quindi, merita un ulteriore accertamento.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento di interrogazioni è esaurito.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, numero 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio » (1055)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ».

Chiedo all'onorevole Sottosegretario se è in grado di fornire i chiarimenti che gli erano stati chiesti nella precedente seduta.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella seduta del 27 settembre mi erano stati chiesti dei chiarimenti a seguito di alcune richieste avanzate dai sindacati. Ho già avuto modo di precisare che, pur essendo d'accordo sul piano di principio sulla cauta sperimentazione da fare in merito alla gestione diretta da parte dell'amministrazione finanziaria, tale sperimentazione va fatta con una certa cautela. Riconfermiamo quindi la disponibilità alla cauta sperimentazione anche allo scopo di aggiornare quelli che potranno essere i canoni nel momento in cui le basi d'asta verranno stabilite in ottemperanza alla legge in discussione.

Mi era stato chiesto anche, nella passata seduta, un elenco dettagliato dei magazzini di vendita attualmente in reggenza precaria. L'eccezione dei sindacati infatti riguardava i magazzini e non le rivendite. Ho fornito alla Commissione l'elenco dettagliato, addirittura magazzino per magazzino, paese per paese, fino all'anno 1975, cioè fino a quando è stato predisposto il disegno di legge comprendente anche le gestioni precarie rese necessarie successivamente.

A questo punto non mi resta che pregare i componenti di questa Commissione di esaminare questo elenco e possibilmente di arri-

vare a sistemarlo almeno fino al 1976, in modo che ne rimarrebbero fuori solo otto magazzini i cui giri di affari sono molto vari. La scelta dei due magazzini, uno grosso ed uno piccolo, per fare la sperimentazione è pertanto la più ampia possibile e quindi si possono fare tutte le sperimentazioni che si vuole.

BONAZZI. La ringrazio delle informazioni che ci ha dato. Debbo fare tuttavia una breve osservazione. Parrebbe che la nostra riserva sugli articoli 3 e 4 fosse ispirata esclusivamente dalla giusta pretesa del sindacato che venga rispettato un accordo raggiunto a conclusione delle trattative per il contratto di lavoro. Le cose, invece, non stanno così. La ragione principale della nostra riserva era dettata dalla necessità di renderci conto dell'entità quantitativa (sia come numero che come giro di affari) delle situazioni alle quali si può applicare l'articolo 3, — con il quale si pretenderebbe di introdurre una procedura eccezionale, rispetto a quella normale, per la concessione dei magazzini — e l'articolo 4 per quanto riguarda le rivendite.

La questione della cauta sperimentazione, pertanto, è subordinata, mentre la questione principale è quella di valutare se sia giusto in questi casi derogare dal principio dell'asta o invece lo si debba rispettare, anche perchè sono convintissimo che la sperimentazione, proprio perchè deve essere cauta, non potrà che interessare pochissimi casi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il rappresentante del Governo per le notizie che ci ha fornito e che in qualche misura soddisfano le esigenze prospettate dai colleghi di questa Commissione.

Preciso, in primo luogo, che l'articolo 29 della legge sull'Amministrazione dei generi di monopolio prevede che in caso di vacanza della rivendita l'Amministrazione possa nominare dei gestori provvisori in attesa di provvedere alla definitiva assegnazione. Ho

citato quest'articolo per dire che questo tipo di vacanza è di carattere puramente fisiologico, tenuto conto del lungo periodo di tempo cui si riferisce la regolarizzazione di queste posizioni (19 magazzini su 620, ci aveva detto la prima volta il Sottosegretario, mentre constatiamo che al 12 maggio 1978 sono 39).

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento faceva stato al 1975.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Sì, adesso sono di più. Questa incidenza percentuale maggiore può avere creato qualche preoccupazione anche in ordine al volume di affari di taluni magazzini di generi di monopolio.

Ho fatto questo richiamo — dicevo — per sottolineare che l'Amministrazione non si è regolata contro la legge nell'affidare la gestione dei magazzini e delle rivendite a dei coadiutori, a dei familiari, e via dicendo, ma ha esercitato un diritto che le viene dalla legge. Ricordo anche che qui non c'è, quindi, alcuna situazione illegale da legalizzare, ma ci sono situazioni eccezionali la cui regolamentazione provvisoria è stata disposta in esecuzione di norme di legge; situazioni che si intende sanare, anziché con il sistema dell'asta pubblica (sia per ragioni di convenienza, di opportunità, sia per non togliere a nuclei familiari delle entrate certe, minori o maggiori che siano, derivanti dall'esercizio di una rivendita o di un magazzino la cui gestione è molto spesso a conduzione familiare), con un sistema particolare che potremmo definire impropriamente una specie di sanatoria, ma che anche così considerato non costituisce una novità in quanto in più riprese nell'arco dell'attività legislativa si è così provveduto.

In questo contesto si è inserito un accordo intervenuto tra il Ministero delle finanze, quale organo di vigilanza dell'Amministrazione dei monopoli stessa, e i sindacati. Questi ultimi, legittimamente, hanno consapevolezza che la propria funzione, secondo le moderne conquiste delle organizzazioni sindacali, non deve più essere diretta esclusivamente a rivendicare miglioramenti di carat-

tere salariale o normativo per l'attività di lavoro svolta, ma deve contribuire in qualche misura a consigliare e a partecipare alla politica complessiva dell'azienda. In questo spirito è stato raggiunto un accordo in base al quale si era previsto che da parte dell'Amministrazione dei monopoli potesse essere iniziata anche qualche prova di gestione in forma diretta dei magazzini di monopolio a titolo di sperimentazione per valutare se fosse più congruo o più conveniente per l'Amministrazione stessa, sia per la qualità che per la celerità del servizio, passare dalla gestione in appalto a privati alla gestione diretta dei magazzini. Su questo punto nella passata seduta sono state manifestate delle perplessità. Le organizzazioni sindacali si sono rese attive presso i Gruppi presenti in questa Commissione e presso lo stesso Sottosegretario per le finanze per richiamare l'attenzione sulla loro preoccupazione che l'approvazione in particolare degli articoli 3 e 4, nel testo di cui al disegno di legge, potesse in qualche modo precludere la possibilità che si era aperta di attuare questa cauta sperimentazione.

Ieri mattina ho suggerito ai colleghi che avevano esposto talune perplessità — e mi sembrava di avere ottenuto il loro consenso, sia pure non in maniera definitiva, ma in larga misura — di adottare la seguente soluzione: la Commissione, nell'approvare il disegno di legge, si fa carico del contenuto di quest'accordo sindacale e dello spirito che lo aveva animato; tutti i Gruppi insieme formulano un ordine del giorno con il quale si invita il Ministro delle finanze, in sede di regolarizzazione dei magazzini, a tenere presente questo impegno per poter in qualche misura — ove lo ritenga — iniziare questa cauta sperimentazione.

In questa maniera noi lasceremo alla Amministrazione tre possibilità. La prima sarebbe quella di rinviare a tempi migliori, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la sperimentazione di uno o più magazzini di rivendita, aggiudicando quindi all'asta una parte, anziché la totalità, dei magazzini che sono disponibili. La seconda possibilità sarebbe quella di aggiudicare effettivamente una parte dei magazzini, riservandosi, d'in-

tesa con i sindacati, di valutare l'opportunità di aggiudicare i rimanenti. La terza possibilità sarebbe quella di rinviare a tempi migliori la sperimentazione e di aggiudicare, con le procedure previste dall'articolo 1 del provvedimento, tutti i magazzini disponibili.

Quindi si lascerebbe, con questo ordine del giorno, alla disponibilità dell'intesa tra le parti (Ministero, Amministrazione, sindacati) il compito di valutare, in sede di indizione delle gare d'appalto, se indirle per tutti i magazzini o se per un particolare magazzino, e potrebbe essere valutata l'opportunità di compiere la sperimentazione.

Per quanto riguarda la proposta di eliminare dalla possibilità di sistemazione, attraverso trattativa privata, i magazzini scoperti alla data del 31 dicembre '75 o '76 o '77 — non so ora che cosa decideremo — in modo che tutti i magazzini teoricamente potrebbero essere messi all'asta con il sistema previsto dall'articolo 1, mi sembra di dover rilevare che questa soluzione più radicale sostanzialmente rende vana la soluzione da me proposta e contenuta nello schema per un eventuale ordine del giorno.

In tale ipotesi, escludendo i magazzini dalla trattativa privata, si costringe necessariamente il Ministero e l'Amministrazione a disporre che tutti i magazzini disponibili siano messi a concorso mediante gara. In tal modo verrebbe perciò vanificata la possibilità, che l'ordine del giorno prevede, che qualche magazzino inizi una cauta sperimentazione di gestione diretta, come concordato tra Amministrazione e sindacati.

Comunque, per quanto mi riguarda, e in attesa di più puntuali argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario che conosce meglio la materia, propenderei per un ordine del giorno, perchè rientra nello spirito complessivo della normativa e dell'accordo. Se poi il Sottosegretario ritiene di poter accettare la tesi che tutti i magazzini scoperti, anzichè andare a trattativa privata, vadano all'asta pubblica, per me va bene lo stesso, non ne faccio un problema.

Inoltre, riterrei equitativo non mantenere la data del 31 dicembre 1975, di cui agli articoli 3 e 4, perchè probabilmente un'altra oc-

casione di sistemazione delle vacanze regolate provvisoriamente con la discrezionalità che la legge consente all'amministrazione finanziaria, si verificherà a non breve periodo, giudicando anzi opportuno prendere atto, sanandole, delle situazioni che ad oggi si sono determinate. L'amministrazione finanziaria, allora, sceglierà di volta in volta se indire le aste con la nuova normativa di cui all'articolo 1, per assegnare le rivendite ed i magazzini, oppure se affidarli in gestione provvisoria a persone che non siano nè titolari nè coadiutori. In quest'ultimo caso, quando l'amministrazione si troverà a dover chiedere la regolamentazione di questo problema, si vedrà che cosa si potrà fare oppure si esaminerà se, in sede di legge di riforma della Amministrazione dei monopoli, sia possibile prevedere un tipo di normativa rigida che escluda la possibilità della gestione provvisoria.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assegnazione delle rivendite di generi di monopolio è effettuata nei seguenti modi:

a) mediante asta pubblica, a favore di chi offra, entro i limiti minimo e massimo fissati con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilità generale dello Stato, la somma di denaro più elevata, da corrispondersi, in unica soluzione all'atto del conferimento, all'Amministrazione dei monopoli, se trattasi di rivendita ordinaria di nuova istituzione nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ovvero di rivendite ordinarie di prima categoria, vacanti del titolare;

b) a trattativa privata, a favore di chi si obblighi a corrispondere all'Amministrazione dei monopoli, in unica soluzione, una somma di denaro nella misura stabilita da apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro delle finanze, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione, la cui asta o concorso sia risultato deserto o in-

fruttuoso, o di rivendite ordinarie di prima categoria vacanti del titolare, ovvero di rivendite ordinarie vacanti del titolare, rivestenti particolare importanza, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

In presenza di più aspiranti è preferito chi offra la somma più elevata sulla misura base stabilita dalla Commissione.

La stessa procedura è seguita per l'assegnazione delle rivendite di nuova istituzione, nei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, ai profughi già intestatari di analoghi esercizi nel territorio di provenienza;

c) secondo le modalità già stabilite agli articoli 21, secondo comma, 25, quinto e settimo comma, e 27 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, se trattasi di rivendite ordinarie di nuova istituzione nei comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, nonchè di quelle di seconda categoria, vacanti del titolare.

Per una più corretta dizione del testo, propongo un emendamento di carattere puramente formale tendente a sostituire, alla lettera b), le parole: « la cui asta o concorso sia risultato deserto o infruttuoso » con le altre: « la cui asta o concorso siano risultati deserti o infruttuosi », e alla lettera c) le parole: « già stabilite agli articoli » con le altre: « già stabilite dagli articoli ».

Poichè nessuno dimanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

E approvato.

Art. 2.

Le somme introitate dall'Amministrazione dei monopoli per il titolo indicato saranno versate in apposito capitolo del bilancio della stessa Amministrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo la parola per i motivi che ho avuto modo di esporre precedentemente in ordine alle rivendite. Approfondendo il problema dal punto di vista dei rapporti con la Comunità economica europea, le somme introitate dalla Amministrazione dei monopoli in seguito all'assegnazione delle rivendite potrebbero far sorgere qualche difficoltà in ordine alla nostra posizione giuridica di azienda nei confronti delle altre aziende europee simili alla nostra, in base alla previsione che dette somme vengano versate in apposito capitolo di bilancio della stessa amministrazione.

Ora, nella mia veste di rappresentante del Governo, sarei portato a lasciare l'articolo così com'è, però, per quanto riguarda il nostro rapporto con la Comunità, l'attuale formulazione potrebbe far sorgere qualche dubbio, per cui propongo che tali somme vengano versate in un capitolo del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Ho molte perplessità, se il Governo me lo consente, sulla sua proposta, perchè questi sono introiti — diremo così — naturali di qualsiasi azienda, cioè fanno parte diretta dell'attività aziendale, per cui questo passaggio tramite il bilancio dello Stato mi lascia molto perplesso, tanto più che lo Stato, qualora ci fosse degli utili, può sempre riprenderseli con una norma fiscale o di altra natura. Lo sforzo che il Parlamento sta compiendo in questi ultimi tempi è quello di semplificare le procedure. Quindi, perchè dobbiamo ulteriormente complicarle?

Pertanto, inviterei il Governo a soprassedere alla sua proposta.

L U Z Z A T O C A R P I. Mi associo.

B O N A Z Z I. Anch'io.

6^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1978)

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Propongo, per una più puntuale formulazione dell'articolo, un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « per il titolo indicato », le altre: « all'articolo 1 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 3.

I reggenti provvisori dei magazzini ed i gerenti provvisori delle rivendite, in servizio alla data del 31 dicembre 1975, possono conseguire la diretta assegnazione a trattativa privata del magazzino o della rivendita, che rispettivamente gestiscono, qualora lo richiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo i senatori Bonazzi e Luzzato Carpi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « I reggenti provvisori dei magazzini ».

LUZZATO CARPI. Noi riteniamo che i magazzini, data l'entità del giro d'affari e le conseguenti implicazioni economiche, dovrebbero essere assegnati esclusivamente mediante asta. Faccio osservare che vi sono magazzini che hanno un fatturato di parecchi miliardi. Siamo altresì per la cauta sperimentazione richiesta dai sindacati purchè non sia in contrasto con le norme previste dalla CEE.

Riteniamo quindi necessario un accordo con le forze sindacali maggiormente rappresentative su questo punto, mentre ribadiamo l'utilità di espletare l'asta per tutti i magazzini di cui all'elenco.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno proposto dal relatore, esso ci trova d'accor-

do, e potremmo approvarlo se fosse realmente impegnativo sia per l'espletamento dell'asta dei magazzini cui prima facevo cenno sia per la cauta sperimentazione di uno di essi. L'importante è che l'ordine del giorno non venga reso vano dal disegno di legge e non sorgano contrasti con i sindacati.

RICCI, *relatore alla Commissione*. In sostanza, se il Governo lo accetta, io esprimo parere favorevole.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io credo che il problema possa risolversi senza creare nessuna preoccupazione, anche in termini di rapporti a livello di Comunità europea, con la proposta di spostare due date: all'articolo 3 portare al 31 dicembre 1976 la data del 31 dicembre 1975 e all'articolo 4 portare la data al 30 giugno 1977. Che cosa si verifica? Premesso che, secondo quanto ha detto il relatore in ordine alla possibilità dell'Amministrazione di dare in gestione provvisoria i magazzini o le rivendite, nella fattispecie non si è trattato di una possibilità ma di un dovere perchè mancava la legge attraverso la quale, abolito il canone o sopracanone, si potesse stabilire in che modo le rivendite o i magazzini dovevano essere assegnati, e premesso che la legge prevede l'attribuzione dei magazzini e delle rivendite attraverso l'asta (e nessuno vuole contestare tutto ciò), rimane il fatto che per la *vacatio legis* che c'è stata l'Amministrazione non ha potuto ma ha dovuto dare queste gerenze provvisorie affidandole, a volte, anche a coadiutori dopo la morte del titolare.

Qual è la preoccupazione? È quella di salvaguardare la possibilità di questa cauta sperimentazione.

BONAZZI. No, non è questa la nostra preoccupazione principale.

LUZZATO CARPI. È superata.

PRESIDENTE. In sostanza, onorevole Sottosegretario, lei è favorevole o contrario all'emendamento?

6ª COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1978)

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non lo posso accettare, ed è per questo che ho fatto la proposta di spostare le due date.

BONAZZI. Peggio ancora!

LUZZATO CARPI. Da 18 diventano 39 i magazzini.

BONAZZI. Distinguiamo rivendite e magazzini. I magazzini sono attività commerciali di interesse molto rilevante (quello di Trieste raggiunge 16 miliardi 380 milioni di ammontare netto, per quanto riguarda il prelevamento di tabacchi), per cui non c'è ragione di non fare un'asta. Ci troviamo di fronte ad imprenditori commerciali. Questi hanno avuto la fortuna di essere nominati gestori provvisori per un periodo abbastanza lungo, per ragioni che sono state spiegate e che sono comprensibili. Perchè, allora, aggiungere a tutto questo anche una trattativa privata? Può anche darsi che qualcuno di questi magazzini sia di piccola entità. Mi pare, comunque, che il più piccolo sia quello di De Monte con 229 milioni di ammontare di prelevamento di tabacchi.

PRESIDENTE. A quanto ammonta il margine normale?

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Intorno all'1 per cento. È calcolato in maniera un po' complessa.

BONAZZI. Comunque i piccoli magazzini non sono molti, ed anche per questi come per altri gli attuali gestori, per il fatto stesso di conoscere l'entità del movimento, sono i più favoriti per poter indovinare la proposta per l'asta. Pertanto, diversamente dalle rivendite dove ci sono altri fattori, anche di carattere familiare, per i magazzini non vedo perchè si debba derogare dal principio dell'asta. Questo indipendentemente dalla cauta sperimentazione, che è un impegno assunto con accordo sindacale e da fare con molta cautela per le ragioni che tutti abbiamo detto e su cui concordiamo, che

può essere fatta sia nel caso che si scelga la soluzione della trattativa privata, sia nel caso che si scelga la soluzione dell'asta.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ho delle preoccupazioni di carattere gestionale perchè qui c'è della gente, vi sono delle famiglie che hanno dovuto investire del denaro per impiantare i magazzini; gli è stata data la gestione provvisoria in quanto non c'erano altri che si assumevano l'impegno.

PRESIDENTE. Allora vinceranno l'asta.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. In una *vacatio legis* è stata sempre data, ed anche in questo caso dovrebbe essere concessa una sanatoria.

BONAZZI. Ma gli interessi economici vanno regolati.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho sentito il dovere di avvertire gli onorevoli senatori che questa sanatoria è stata anche studiata, perchè abbiamo avuto delle proteste sindacali. Vi sono non soltanto i rappresentanti sindacali degli operai ma anche quelli dell'associazione dei magazzinieri, i quali hanno delle preoccupazioni. Sono stati richiamati tutti quanti per diminuire anche le percentuali di aggio che devono avere a seguito dell'aumento dei tabacchi. Vi è pure una certa lotta con l'associazione stessa. Ora, a parte il fatto della cauta sperimentazione, io rimango veramente perplesso e, aggiungerei, preoccupato dalla mancanza di una sistemazione del passato. Qui vi sono dei magazzini addirittura del 1966, del 1970, del 1972, del 1974, quando la legge che ha abolito i canoni era del 1976! Quindi c'è da coprire un arco di 10-12 anni, che speriamo di poter coprire. Ho voluto fornirvi gli elementi che vi ho dato, dove ci sono anche le date di immissione in funzione, proprio perchè vi possiate rendere conto di come stanno le cose.

6ª COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1978)

PRESIDENTE. Un emendamento intermedio potrebbe essere il seguente: « I reggenti provvisori dei magazzini che abbiano realizzato vendite non superiori ad 1 miliardo... ».

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Non posso accettare questa proposta perchè si deve tenere conto che è difficile trovare qualcuno che a 70 mila lire al mese, spesso con il carico di una famiglia, impegni se stesso nella gestione di un magazzino. Il limite minimo dovrebbe essere non inferiore a 5 miliardi, che al mese sono circa 400 mila lire, considerando anche che è necessario il lavoro di almeno due o tre persone.

Vi è anche il pericolo di determinare una certa situazione: colui al quale è stata data la gestione e che sa di non poter più usufruirne fino alla scadenza lascia il magazzino e se noi nominiamo un altro gerente provvisorio anche per questo vi sarà sempre la prospettiva di un'asta. Vale a dire che noi rischiamo la chiusura specie dei magazzini più piccoli, fino a 3 o 4 miliardi; in tal modo le rivendite rimangono sfornite e il rifornimento deve avvenire da altri magazzini con tutto il disagio conseguente.

SANTALCO. Non mi sembra opportuno continuare a procedere con il bilancino o mercanteggiare come, mi pare, si stia facendo. A questo punto io penso che dovremmo o accogliere il testo del Governo, così come è, oppure sospendere brevemente la seduta in modo da consentire a tre o quattro di noi, in rappresentanza dei vari schieramenti politici, di concordare un testo, presente il rappresentante del Governo. Non possiamo approvare il disegno di legge mettendo in imbarazzo il Governo su un problema così importante. Rischiamo di peggiorare le cose anzichè sistemarle.

PRESIDENTE. Accogliendo la proposta del senatore Santalco, se non si fanno osservazioni, sospendiamo brevemente la seduta, onde consentire la elaborazione di un testo concordato tra il rappresentante del

Governo, il relatore e i rappresentanti dei Gruppi.

(La seduta è sospesa alle ore 12 e viene ripresa alle ore 12,10).

PRESIDENTE. È stato concordato il seguente emendamento all'articolo 3, che io presento: alla prima riga aggiungere, dopo le parole « dei magazzini », le altre: « con ammontare annuo di vendite netto inferiore a 3 miliardi di lire ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Occorre aggiornare il termine previsto nel disegno di legge al 31 dicembre 1975 sostituendolo con il termine: « 31 dicembre 1976 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, tendente a sostituire alle parole: « 31 dicembre 1975 » le altre: « 31 dicembre 1976 ».

È approvato.

BONAZZI. Vorrei un chiarimento: la percentuale viene calcolata sul netto o sul lordo?

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Quello che si dà al magazziniere risulta da un conto complessivo comprendente l'affitto, il telefono, il costo del personale e via di seguito; questa retribuzione è staccata dalla vendita vera e propria, cioè dal costo materiale di ciò che viene venduto.

BONAZZI. Ma io chiedo come si calcola la parte di utile del gestore. Si calcola l'1 per cento dei valori che qui risultano e non altro? E con quello deve far fronte alle spese?

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Esatto; ma non si tratta di un utile, bensì della corresponsione di un aggio.

6^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1978)

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 4.

I coadiutori di magazzini o rivendite, in servizio alla data del 31 dicembre 1975, possono conseguire la diretta assegnazione dei magazzini o rivendite presso cui prestano servizio, nel caso di vacanza entro il 30 giugno 1976.

L'assegnazione dovrà essere richiesta dagli interessati non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo ho presentato io stesso un emendamento tendente ad inserire, nel primo comma, dopo le parole: « I coadiutori di magazzini », le altre: « con ammontare annuo di vendite netto inferiore a tre miliardi di lire o delle », sopprimendo conseguentemente la « o » che precede la parola « rivendite ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Allo stesso articolo è stato presentato dal rappresentante del Governo un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « 31 dicembre 1975 », con le altre: « 31 dicembre 1976 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il rappresentante del Governo ha infine presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « 30 giugno 1976 » con le altre: « 30 giugno 1977 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 5.

Non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti.

È approvato.

Il relatore, senatore Ricci, ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, il seguente articolo 5-bis:

Art. 5-bis.

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, si applica anche alle rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

La facoltà, concessa dall'articolo 58 del regolamento sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, agli Ispettorati compartimenti dell'Amministrazione dei monopoli di rinnovare direttamente, allo stesso titolare che abbia gestito senza dar luogo a rilievi, l'appalto o la gestione della rivendita, deve intendersi concessa allo stesso Ispettorato compartimentale unitamente all'Ispettorato compartimentale delle Ferrovie dello Stato o ad altro ente concedente, relativamente all'appalto od alla gestione delle rivendite site nelle stazioni ferroviarie, automobilistiche, aeroporti e simili.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Ricci ha inoltre presentato un emendamento tendente ad inserire il seguente articolo 5-ter:

Art. 5-ter.

L'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dal seguente: « Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie

e speciali, l'Amministrazione può consentire la vendita, con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione e comunque non inferiore al 15 per cento, dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo o di cura o negli spacci cooperativi.

L'autorizzazione è effettuata a mezzo di patentino.

Il rifornimento dei generi al patentino è effettuato dalla rivendita più vicina o, in presenza di particolari motivi, da altra rivendita a ciò destinata dall'Amministrazione.

B O N A Z Z I. Questo emendamento presenta qualche inconveniente. Intanto non mi sembra giusto equiparare gli spacci cooperativi con gli altri casi in cui è previsto che vi sia sovrapprezzo, data la natura che hanno queste rivendite in molte zone del paese. Propongo pertanto che sia consentita la vendita dei tabacchi negli spacci cooperativi senza sovrapprezzo. Inoltre — e chiedo un chiarimento a tale riguardo — si danno casi, in occasione di feste o fiere, in cui vengono concessi permessi particolari per un tempo determinato per la vendita dei tabacchi all'interno delle fiere stesse. Anche in queste occasioni non ritengo che si debba applicare un sovrapprezzo in quanto si tratta semplicemente di un adeguamento del servizio ad una particolare situazione e non si fa alcuna concorrenza.

È giusto che si consenta l'acquisto dei tabacchi senza bisogno di rivolgersi alle rivendite che possono non essere adeguate a quel tipo di manifestazione eccezionale che in quel momento ha luogo.

P R E S I D E N T E. Concordo con le osservazioni del senatore Bonazzi ed anzi le amplio un po'.

Non soltanto negli spacci cooperativi, ma anche negli alberghi si può includere nel servizio la fornitura dei tabacchi. Non vedo il motivo per cui lo Stato debba imporre un sovrapprezzo quando l'approvvigionamento è onesto e viene fatto presso un tabaccaio vicino per cui costui non ci rimette una lira. Pensiamo agli alberghi di montagna, per

esempio, dove trovare una sigaretta diventa un'impresa! Suggestivo, pertanto, di abolire l'obbligo del sovrapprezzo.

Se vogliamo mettere un sovrapprezzo massimo che rappresenti una protezione contro eventuali posizioni di monopolio di qualcuno che ne approfitta, sono d'accordo, ma non sono d'accordo che si metta un minimo che, a mio avviso, non ha alcun senso economico in un regime che vorrebbe ancora chiamarsi di mercato.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. L'imposizione di un prezzo aggiuntivo penalizza il consumatore e non il rivenditore, né tanto meno lo spaccio cooperativo. Preciso che la dizione dell'articolo da me proposto è identica a quella dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, salvo le parole: « con il sovrapprezzo stabilito dal regolamento di attuazione e comunque non inferiore al 15 per cento »; questa solo è la novità che in effetti penalizza il fumatore il quale, anziché approvvigionarsi tempestivamente il sabato sera, rimane nella giornata della domenica sprovvisto di sigarette e quindi va o nei bar o negli alberghi o nei ristoranti, cioè là dove pensa di trovare le sigarette.

Per il consumatore questo è un servizio aggiuntivo che normalmente assume un volume maggiore nei giorni in cui le rivendite sono chiuse. Ho già spiegato in altra occasione come le rivendite non possono neanche essere risarcite della mancata vendita in quanto non si può attuare il sistema di distribuzione automatica. Quindi è opportuno, a mio avviso, penalizzare il consumatore imprevedente. Tale sovrapprezzo non danneggia gli spacci cooperativi, anzi li agevola in quanto consente di realizzare una percentuale maggiore di quella che avrebbero se dovessero vendere le sigarette al prezzo previsto per la rivendita esterna.

Vengo ora ad altra considerazione. Un sovrapprezzo di questo tipo e per questa finalità ha già i suoi precedenti; infatti coloro che desiderano approvvigionarsi in situazioni che normalmente non lo consentono, come ad esempio sui treni e presso i carrellini che vendono le bibite, pagano un pacchetto di sigarette « MS » 800 lire, mentre alla ri-

6^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (12 ottobre 1978)

vendita lo paghiamo 600 lire. Peraltro, colui che deve gestire questo servizio ha dei costi diversi da quelli normali, come avviene anche nei *night-clubs* e negli alberghi di prima categoria, ossia in una serie di situazioni già previste dalla legge.

Prima questo problema non si poneva, in quanto il patentino era un fatto eccezionale, mentre ora è un fatto ricorrente. Al riguardo si potrebbe osservare che, siccome il tabacco lo fornisce la rivendita più vicina, questa non viene danneggiata; però non è sempre la rivendita più vicina che lo fornisce, ma può essere, per diversi motivi, una qualsiasi altra rivendita. Se allora non si stabilisce un minimo di sovrapprezzo, si può determinare il gioco di chi vende ad un prezzo inferiore.

Quindi questo crea una turbativa, una distorsione nella corretta organizzazione della vendita.

PRESIDENTE. La sua è una concezione corporativo-monopolistica.

RICCI, relatore alla Commissione. No, la mia concezione è che un servizio eccezionalmente reso ha un costo e questo costo si paga di più, cosicché l'Amministrazione dei monopoli ricava un minimo di vantaggio dal maggior prezzo, il rivenditore al titolare del patentino ricava un margine di vantaggio perchè ha una quota del maggior prezzo, il titolare del patentino, sia che si tratti di spaccio cooperativo, sia che si tratti di gruppo aziendale o di qualsiasi altra cosa, guadagna qualcosa anche lui per questo servizio in più che rende ai suoi clienti, fissi od occasionali. Quindi, secondo me, questo è un fatto di pura equità e di correttezza dal punto di vista commerciale.

Noi possiamo anche scegliere una strada totalmente diversa, ossia quella di abolire tutto e di acquistare i tabacchi ai mercatini. All'uscita dell'autostrada — ad esempio — una stecca di sigarette costa 4.000 lire e la guardia di finanza o i carabinieri non è che facciano osservazione. Probabilmente c'è una qualche sotterranea istruzione di essere un po' tolleranti, in considerazione del fatto che per molte famiglie il contrabbando rap-

presenta l'unica possibilità di sopravvivere ed allora si chiude un occhio. Possiamo anche adottare il sistema delle bancarelle che vendono le sigarette a 3.500-4.000 lire a stecca, però, fin quando esiste un sistema legislativamente regolato, dobbiamo adeguarci ad esso. Ecco perchè insisto nella presentazione del mio emendamento pregando di votarlo.

BONAZZI. In particolare, non mi convincono le ragioni per cui in tutti questi casi si debba penalizzare il consumatore.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Accetto l'emendamento per porre sullo stesso piano dei locali di prima categoria o dei treni o dei *vagon-lits* anche tutti gli altri locali pubblici che ci sono, perchè non è che la norma — come ha ricordato il relatore — non esista; la norma già esiste, solo che è prevista per certe categorie privilegiate e, quindi, viene ora estesa anche ai circoli sportivi, agli alberghi, ai locali di pubblico ritrovo. Nello stesso tempo, c'è anche quel particolare del sovrapprezzo per evitare che si creino di fatto altre rivendite dappertutto. Però, se ho ben capito, il senatore Bonazzi non vorrebbe applicare questa disposizione agli spacci cooperativi e agli spacci temporanei costituiti in occasione di manifestazioni fieristiche.

PRESIDENTE. Ma allora forse è meglio parlare di eventuale sovrapprezzo, invece che di quindici per cento.

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze. No, perchè il sovrapprezzo dev'essere imposto. Se io — ad esempio — ho un bar vicino alla sua rivendita, ad un certo momento le vengo a fare concorrenza.

MARANGONI. Ma perchè devo essere penalizzato e devo pagare di più se mi trovo in una situazione in cui non mi posso approvvigionare in altro modo?

PRESIDENTE. Io vorrei introdurre il concetto che in un'azienda i costi con-

giunti sono una nozione fondamentale, perchè a volte si guarda alla convenienza, così come si vende un prodotto in perdita perchè conviene attirare il consumatore.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma quando una persona, ad esempio, va in farmacia la sera paga un sovrapprezzo perchè il servizio è notturno. Questo è il corrispettivo di un servizio che costa di più.

RICCI, *relatore alla Commissione*. Comunque, questo corrispettivo si ripartisce tra Amministrazione dei tabacchi, titolare del patentino e titolare della rivendita. Quindi, non è che danneggia: anzi aiuta coloro che tengono aperto il servizio e vendono.

BONAZZI. Serve per disincentivare gli acquisti di domenica.

RICCI, *relatore alla Commissione*. D'altra parte, se lei si trova in un ristorante e chiede un pacchetto di sigarette che costa 800 lire, paga 1.000 lire.

PRESIDENTE. Visto che il senatore Ricci insiste, metto ai voti l'articolo 5-ter da lui presentato, di cui ho dato lettura.

Non è approvato.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, incompatibili con le disposizioni della presente legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Una delle ragioni (che forse è sfuggita) per cui deve essere anche fissato il sovrapprezzo deriva dai riflessi che la norma può avere anche agli effetti fiscali, perchè se noi sappiamo che tanti pacchetti sono stati venduti col sovrapprezzo del 15 per cento, possiamo intervenire anche fiscalmente sull'utile conseguito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, in conseguenza degli emendamenti approvati, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata.

È approvato.

La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI